

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI E LA NUOVA GARANZIA SU PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI

Seminario "Credito al credito 2013"

Roma, 29 novembre 2013

LA NORMATIVA

L'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011 (salva Italia) stabilisce che la garanzia del "Fondo centrale" può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari vigilati.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2013 sono state definite le modalità di concessione della garanzia del "Fondo centrale" su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.

Di seguito, le principali caratteristiche della nuova modalità di intervento del Fondo di garanzia.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

In fase di prima applicazione e in considerazione del carattere sperimentale della nuova linea di intervento del Fondo, per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti sono riservate, nell'ambito della dotazione del Fondo stesso, risorse per un ammontare di **100 milioni di euro**.

Tale importo può essere modificato sulla base dei dati di monitoraggio delle garanzie sui portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo.

Con la predetta dotazione di 100 milioni di euro, possono essere attivati nuovi finanziamenti alle PMI per un importo complessivo compreso tra 1,6 e 2 miliardi di euro.

LE CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI

4

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari "vigilati" a piccole e medie imprese.

L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia, non può essere:

- inferiore a 50 milioni di euro, ovvero a 25 milioni di euro per le operazioni di controgaranzia;
- superiore a 300 milioni di euro.

La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti (ramp-up) deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo, salvo una eventuale proroga, non superiore a 6 (sei) mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente.

I FINANZIAMENTI DA INCLUDERE NEI PORTAFOGLI

Possono essere inclusi nel portafoglio i finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

- essere concessi ed erogati all'impresa in data successiva alla data di ammissione alla garanzia dell'operazione di portafoglio;
- avere durata compresa tra 18 e 60 mesi (con possibile periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente dalla data di erogazione del finanziamento alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti);
- essere di importo non superiore all'1%, ovvero al 2% nel caso di finanziamenti a fronte di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine "su stessa banca";
- > non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

LE MODALITA' DI INTERVENTO

6

Il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:

- garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti alle imprese e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
- controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia al garante di primo livello del soggetto finanziatore.

L'intervento del Fondo è attuato attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio, ossia della quota del portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio.

LA MISURA DELLA GARANZIA

La garanzia del Fondo, sia in garanzia diretta che in controgaranzia, non può essere superiore al **5% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti**, ovvero al **6%** nel caso in cui il portafoglio abbia esclusivamente ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di RSI e/o di programmi di investimenti.

La copertura del Fondo può essere elevata attraverso risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal d.m. 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o subportafogli regionali di finanziamenti attraverso la sottoscrizione della:

- *➤ tranche junior* del portafoglio, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre i limiti massimi consentiti al Fondo
- >tranche mezzanine del portafoglio.

I SOGGETTI RICHIEDENTI

8

Possono richiedere la garanzia diretta:

- ≽le <u>banche</u> iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del TUB;
- ≽gli <u>intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106</u> del medesimo TUB, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti.

Possono richiedere la **controgaranzia** i <u>confidi</u> e gli <u>intermediari finanziari</u> iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, <u>sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia</u>.


LA GARANZIA DIRETTA

9

Nel caso di garanzia diretta, l'intervento del Fondo non può superare l'80% dell'importo della *tranche junior*, fermo restando il limite della garanzia del Fondo entro il 5% dell'ammontare del portafoglio (ovvero il 6% nel caso di portafogli di finanziamenti per investimenti e/o per progetti di RSI).

Per il singolo finanziamento compreso nel portafoglio, il Fondo copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul singolo finanziamento.

LA GARANZIA DIRETTA



LA CONTROGARANZIA


11

Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi o intermediario vigilato che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:

- >mediante versamento di un *cash collateral*, per un importo non inferiore all'**1,25% dell'ammontare del portafoglio** (ovvero all'**1,5%** nel caso di portafogli per investimenti e/o progetti RSI) e
- > attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti (ovvero al 6% nel caso di portafogli per investimenti e/o progetti RSI).

L'intervento del Fondo è a copertura integrale dell'importo della garanzia di tipo personale rilasciata dal garante di primo livello.

LA CONTROGARANZIA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GERARDO BAIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Divisione IX - Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale e finanza d'impresa